



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA: **Pubblica**
SESSIONE: **Straordinaria**

CONVOCAZIONE: 1° 2°

Titolo 04 / Classe 05

N. 41	O G G E T T O	REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE.
IN DATA 28/09/2017		

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventotto** del mese di **settembre**, alle ore **18:30**, in apposita sala della residenza comunale, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti:

	NOME E COGNOME	PRES.	ASS.		NOME E COGNOME	PRES.	ASS.
1.	GIORGIO CIOTTI	Sì	==				
2.	FEDERICA CAPPAL	Sì	==	8.	MIRCO RIPA	Sì	==
3.	ANDREA AGOSTINI	Sì	==	9.	GIUSEPPE LOPALCO	Sì	==
4.	ROSINA MARTELLA	Sì	==	10.	EVI GIANNEI	==	Sì
5.	LORETTA CARLINI	Sì	==	11.	MICHELA MORGANTI	Sì	==
6.	DANILO OTTAVIANI	Sì	==	12.	GUIDO RIPA	Sì	==
7.	ANTONIO BELLOPEDE	Sì	==	13.	VITTORIA GENNARI	==	Sì

Presenti n. 11

Assenti n. 2.

Fra gli assenti sono giustificati i signori: VITTORIA GENNARI, EVI GIANNEI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale, Dott. GIUSEPPE LOPALCO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (*art. 97, comma 4, lett. a) D.Lgs. 267/2000*) il Segretario comunale, Dott.ssa ROSANNA FURII.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri: MORGANTI, CAPPAL, MARTELLA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sottoestesa proposta di deliberazione n. 9 predisposta in data 20/09/2017 dal Servizio Contabilità;

Visti gli allegati pareri resi in merito alla summenzionata proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:

- FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Contabilità, Dott. FRANCESCO BENDINI;
- FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Contabilità, Dott. FRANCESCO BENDINI;

Udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore al Bilancio, Andrea Agostini;

Preso atto dell'integrale dibattito sull'argomento risultante da registrazione digitale depositata agli atti del Comune;

Con votazione palese espressa all'unanimità

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione n. 9 predisposta in data 20/09/2017 dal Servizio Contabilità, di seguito riportata.

Inoltre il Consiglio comunale, vista la segnalazione di urgenza presente nella suddetta proposta,

Con ulteriore votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto:

- pareri resi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione.



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

Servizio Contabilità

Responsabile del Servizio: Dott. FRANCESCO BENDINI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 9 del 20/09/2017 (numerazione settoriale)

Titolo 04 / Classe 05

Oggetto: **REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE.**

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto (T.U.S.P.) (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero di:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; (l'art. 2 definisce «servizi di interesse generale» le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, ecc.)

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., così come modificato dal decreto correttivo, entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4 c. 1 T.U.S.P. (anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 c. 1 del T.U.S.P.)
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 2 e 3, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. art. 20, c. 2, T.U.S.P, ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie precedenti di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (ai fini della revisione straordinaria prevista dall'art. 24 T.U.S.P. si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio 2013-2014-2015);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che l'art. 9-bis fa salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete (per «servizi di interesse economico generale» si intendono i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico sul mercato) di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e s.m.i., (ambiti territoriali – ex ATO, cioè enti di governo a cui i comuni partecipano obbligatoriamente che stabiliscono i criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali, compresi i rifiuti urbani) anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di San Giovanni in Marignano sempreché l'affidamento dei servizi avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica e si rispettino le regole sulle società in House dettate dall'art. 16 T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le società in House providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 T.U.S.P., che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto a quella prevalente anche a finalità diverse a condizione di conseguire economie di scala o altri guadagni di efficienza produttiva nell'esercizio dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTA la precedente delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 08/04/2015 avente ad oggetto “Piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell’art. 1, commi 611 e ss. Legge 190 del 23/12/2014” e la successiva modifica ed integrazione dello stesso avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 19/10/2015;

Richiamata la relazione annuale di verifica del piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Morciano di Romagna, redatta in data 23.03.2016 dal Sindaco nella quale si prende atto della verifica del Piano;

CONSIDERATO che la revisione straordinaria delle partecipazioni è un provvedimento che costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione ai sensi del comma 612 dell’art. 1 L. 190/2014 adottato da ultimo con decreto del Sindaco n. 1/2015;

CONSIDERATO che la revisione straordinaria della partecipazioni è un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24 c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’elenco allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall’adozione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Decreto del Sindaco n. 1/2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti:

- recesso dal Consorzio Strada dei Vini e dei Sapori a novembre 2015 (recesso divenuto efficace da aprile 2016)
- recesso dal Consorzio “Il Bisonte della Strada” a novembre 2015
- DG n. 103 in data 03.11.2015 con la quale si dà mandato al Responsabile del Servizio Contabilità di adottare gli atti necessari alla dismissione della società Start Romagna Spa. (tale

operazione, prevista nel 2016, si concluderà nel 2017 anche per via di numerosi bandi andati deserti da parte di altri comuni che hanno un po' rallentato, in via prudenziale, tale operazione per il Comune di Morciano di Romagna)

VERIFICATO che in base alle motivazioni indicate nell'allegato A è necessario procedere alla alienazione entro un anno della sottoindicata partecipazione:

– Start Romagna SPA

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare espresse nell'allegato A alla presente deliberazione così riassumibili:

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Società Amir SpA con una quota dello 0,90% | ⇒ | DA MANTENERE |
| 2. Società Geat SpA con una quota dello 0,27%; | ⇒ | DA MANTENERE |
| 3. Società Hera SpA con una quota dello 0,01%
(società quotata sul mercato segmento FTSE Italia Mid Cap); | ⇒ | DA MANTENERE |
| 4. Società Lepida SpA con una quota dello 0,01%; | ⇒ | DA MANTENERE |
| 5. Società Romagna Acque Società delle fonti SpA
con una quota dello 0,10%; | ⇒ | DA MANTENERE |
| 6. Società Italiana Servizi SpA - S.I.S. SpA
con una quota del 0,57%; | ⇒ | DA MANTENERE |
| 7. A.M. Srl Consortile – Agenzia Mobilità della
Provincia di Rimini (esistente al 23/09/2016) con una
quota dello 0,64% | ⇒ | DA MANTENERE |
| 8. Società Start Romagna Spa con una quota dello 0,08% | ⇒ | DA ALIENARE |

RILEVATO che a seguito di operazioni straordinarie dal 1/03/2017 la parte di A.M. Srl consortile Agenzia Mobilità della Provincia di Rimini che definisce le tariffe del TPL e svolge funzioni di controller e di referente per il MEF, si è trasformata nella società Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile; mentre la restante parte che è proprietaria degli assett (immobili e mezzi) è confluita nella società Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. Srl consortile. Entrambe le società saranno oggetto di future ricognizioni;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione Comunale, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza o l'invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione della partecipazioni di cui trattasi;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

II. di procedere all'alienazione mediante gara pubblica della seguente partecipazione:

– società Start Romagna Spa e/o pretendere una congrua liquidazione della quota;

III. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

IV. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

V. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

VI. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

VII. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

VIII. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000 al fine di poter consentire agli uffici la predisposizione degli atti consequenziali.

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA AL 23/09/2016, DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 175/2016 (T.U.S.P. - TESTO UNICO SULLE PARTECIPATE).

AMIR SPA

La Società Amir Spa (p. iva 02349350401) è di proprietà del Comune per lo 0,90% ed ha sede a Rimini in via Dario Campana n. 63.

Amir SpA costituita il 18/12/94 è una società strumentale pubblica posseduta al 100% da enti pubblici (da gran parte dei comuni della provincia di Rimini); è proprietaria degli impianti di depurazione e smaltimento e reti idriche della parte nord della provincia di Rimini (acquedotto, depuratore) dalla fonte alla distribuzione.

Ha per oggetto sociale l'amministrazione e la gestione di reti ed impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui.

Dalle visure camerali risulta che il numero degli amministratori è 1 ed il numero dei dipendenti è 3.

Il fatturato medio nel triennio 2013-2015 è superiore a cinquecentomila euro.

Dalle risultanze contabili non risultano costi collegati alla partecipazione e non risultano incassati dividendi negli ultimi 3 anni. La società AMIR SpA ha chiuso i propri bilanci negli ultimi 3 anni sempre in utile.

Alla data di redazione del presente documento si è a conoscenza della convocazione di una assemblea straordinaria per il 18/09/2017 avente come ordine del giorno tra gli altri punti, la rideterminazione del valore nominale delle azioni ordinarie e la conseguente riduzione del capitale sociale per esuberanza ai sensi dell'art. 2445 c.c. previa riduzione del capitale per perdite inferiore al terzo.

La partecipazione è di controllo analogo congiunto.

La società svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni della part nord della Provincia di Rimini (rientranti nelle categorie previste dall'art. 4 c. 2 del D. Lgs. 175/2016) ed in minima parte anche per il Comune di Morciano di Romagna; pertanto è rispettato il requisito di cui all'art. 4 c. 1 del D. Lgs. 175/2016.

Relativamente al disposto dall'art. 20 c. 2 del D. Lgs. 175/2016 si rileva che l'Amir Spa non rientra in nessuno delle casistiche previste tranne la lettera c) e g):

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Pertanto l'Amir Spa è oggetto del piano di razionalizzazione per le seguenti valutazioni:

- la Società Italiana Servizi SpA - S.I.S. SpA è proprietaria delle reti idriche della parte sud della provincia di Rimini dalla fonte alla distribuzione ed è pertanto una società strumentale posseduta al 100% da enti pubblici al pari della società Amir SpA; il Comune di Morciano di Romagna possiede quindi due partecipazioni in società che svolgono attività analoghe;

- al fine di contenere i costi di funzionamento delle due società aventi finalità analoghe (Amir Spa e Sis Spa) ma operanti in territori comunali differenti, è necessario una aggregazione delle stesse, aggregazione che, come successo per Amir Spa e Romagna Acque – società delle fonti Spa, si prevede incerta e complessa. Infatti già in passato il Comune di Morciano di Romagna aveva richiesto l'attuazione di un razionalizzazione societaria consistente nella fusione per incorporazione di Amir Spa in Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.a. La società Amir Spa con comunicazione pervenuta a fine anno 2015 ed indirizzata a tutti i soci, tra le finalità programmatiche di ordine generale per l'anno 2016 prevedeva testualmente un "Rafforzamento del governo pubblico del servizio idrico mediante l'attuazione dell'operazione di razionalizzazione societaria prevista da alcuni soci consistente nella incorporazione di Amir Spa in Romagna Acque – Società delle Fonti Spa". Si vedano a tal proposito, il verbale di assemblea ordinaria del 22/10/2015 di Amir Spa che conferisce

all'Amministratore unico della società "mandato a valutare congiuntamente all'organo amministrativo di Romagna Acque le sinergie conseguibili con l'ipotesi di fusione per incorporazione di Amir Spa in Romagna Acque – Società delle fonti" ed il verbale di assemblea ordinaria del 16/12/2015 di Romagna Acque - Società delle fonti Spa che autorizza l'avvio al progetto di fattibilità dell'incorporazione in Romagna Acque – Società delle acque Spa di tutti gli assets del ciclo idrico della Romagna.

Pertanto le partecipazioni in Amir Spa sono da mantenere in quanto , anche se in minima parte, le reti idriche insistenti nel territorio del Comune di Morciano di Romagna sono di proprietà della società stessa.

Sarà cura ed interesse dell'Amministrazione comunale, al fine di rispettare il dettato dell'art. 20 T.U.S.P. come sopra descritto, farsi promotrice dell'aggregazione di Amir Spa e Sis Spa per le motivazioni anzidette.

GEAT S.P.A.

La società Geat Spa (p. iva 02418910408) è di proprietà del Comune per lo 0,27% ed ha sede a Riccione in via Lombardia n. 17.

Geat SpA costituita il 20/02/1995 nasce come azienda speciale e si trasforma in società per azioni il 6/12/2000. E' posseduta al 100% da enti pubblici ed il socio maggioritario è il Comune di Riccione (98,11 %).

La società ha come oggetto esclusivo l'esercizio, in favore degli enti soci ovvero degli enti affidanti che abbiano sottoscritto con gli enti soci la convenzione di cui all'art. 30 T.U. n. 267/2000, dei servizi strumentali all'attività di questi ultimi o delle funzioni amministrative di competenza dei medesimi in aree specifiche quali: gli interventi di valorizzazione e conservazione degli immobili e impianti di proprietà, la realizzazione e cura dell'arredo urbano, l'installazione, manutenzione e gestione degli impianti pubblicitari, di riscaldamento di illuminazione pubblica ecc. ecc.

La Geat SpA è pertanto una società strumentale degli enti proprietari.

Dalle visure camerali risulta che il numero degli amministratori è 3 ed il numero dei dipendenti è 52.

Il fatturato medio nel triennio 2013-2015 è superiore a cinquecentomila euro.

Dalle risultanze contabili non risultano costi collegati alla partecipazione (seppur il Comune abbia affidato alla società i Servizi Cimiteriali, il cui corrispettivo viene re introitato da Geat attraverso la gestione dell'illuminazione votiva) e risultano incassati dividendi nel solo esercizio 2016 derivanti dalla vendita parziale della partecipazione in Hera Spa e la conseguente distruzione di utili.

Il capitale sociale ammonta ad euro 7.530.943,00 e considerando il patrimonio netto al 31/12/2016 pari a 8.119.259,00 il controvalore delle azioni possedute dal Comune è pari ad euro 21.458,01.

Il Comune di Morciano di Romagna ha acquisito la partecipazione con l'ottica di esternalizzare alcuni servizi alla società Geat Spa ed infatti, come precedentemente esposto, vi è in essere un contratto con la società, stipulato in data 22.01.2015, per l'affidamento dei servizi cimiteriali (comprensivi dell'illuminazione votiva) con scadenza 31.12.2019.

L'Amministrazione Comunale potrà valutare anche l'affidamento di un incarico ad un legale esterno per ottenere la liquidazione della propria quota in Geat Spa ad un valore congruo; si auspica nel frattempo anche l'intervento della Corte dei Conti e del legislatore per definire queste casistiche che purtroppo negli ultimi anni sono molto frequenti.

Pertanto la partecipazione in Geat Spa è da mantenere in quanto rispetta il dettato dell'art. 4 c. 1 del D.Lgs. 175/2016;

HERA S.P.A.

La società Hera Spa (p. iva 04245520376) è di proprietà del Comune per lo 0,01%; possiede 6.262 del valore patrimoniale di € 10.329,28.

Hera SpA costituita il 10/03/1995, ha sede a Bologna in viale C. Berti Pichat 2/4 ed è oggi quotata in borsa sul mercato segmento FTSE Italia Mid Cap.

L'Hera Spa ha per oggetto l'esercizio di servizi pubblici quali la gestione integrata delle risorse idriche ed energetiche, la gestione dei servizi ambientali ecc.

Per il comune di Morciano di Romagna la società gestisce le reti idriche (fognature, acquedotto, depuratore) di proprietà di S.I.S. Spa ed in minima parte di Amir Spa ed il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali in linea con quanto previsto dall'art. 4 c. 1 e 2 del D. Lgs. 175/2016.

Anche se scaduta il 14/03/2012 ed in regime di proroga, attualmente la gestione del servizio di raccolta e spazzamento è affidato ad Hera Spa in virtù delle convenzioni sottoscritte con gli ATO Provincia di Rimini, oggi Atersir (agenzia con personalità giuridica di diritto pubblico).

Si riporta l'art. 2 c. 9-bis del D. Lgs. 175/2016: *“Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (norma sugli ambiti territoriali), anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16”.*

Si riporta inoltre l'art. 26 c. 3: *“Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.”*

Hera Spa, non essendo posseduta al 100% da enti pubblici, non può essere considerata una società in house ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 175/2016 ma è comunque una società multiutility a partecipazione maggioritaria pubblica.

Il fatturato medio nel triennio 2013-2015 è superiore ad cinquecentomila di euro.

Dalle visure camerali risulta che il numero degli amministratori è 15 ed il numero dei dipendenti è 2990.

Dalle risultanze contabili non risultano costi collegati alla partecipazione se non chiaramente i costi connessi alla gestione dei servizi affidatigli e risultano incassati dividendi nel 2016 per euro 563,58.

I titoli azionari di Hera Spa sono quotidianamente negoziati nella borsa mobiliare italiana e mediamente il valore si aggira attorno ai 2,60 euro; questo valore deve essere depurato dal dividendo in maturazione e comunque deve scontare il fatto che possa essere ceduto esclusivamente ad un ente pubblico (essendo soggette le azioni al sindacato di blocco).

Allo stato attuale si ritiene di mantenere la partecipazione in Hera Spa in quanto rispetta il dettato dell'art. 4 c. 1 del D.Lgs. 175/2016.

LEPIDA SPA

La società Lepida Spa (partita iva 02770891204) è di proprietà del Comune per lo 0,01% ed ha sede a Bologna in via della Liberazione 15.

Il Comune ha aderito alla società con deliberazione del consiglio comunale n. 56 del 30/09/2010 sottoscrivendo una azione del valore di 1.000,00 € in ottemperanza alla legge regionale 11/2004 che persegue la finalità di assicurare ai cittadini, imprese ed enti, condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione dei servizi e nell'accessibilità e scambio di dati (rete regionale a banda larga destinata a collegare le PA della regione Emilia Romagna).

Lepida SpA costituita il 1/08/2007 è una società totalmente partecipata da enti pubblici (socio maggioritario è la Regione Emilia Romagna con il 99,3%). E' proprietaria e gestisce la rete Lepida, rete privata delle pubbliche amministrazioni per lo scambio di dati e servizi in attuazione della suindicata legge regionale 11/2004.

Dalle visure camerali risulta che il numero degli amministratori è 3 ed il numero dei dipendenti è 76.

Il fatturato medio nel triennio 2013-2015 è superiore a cinquecentomila euro.

Dalle risultanze contabili non risultano costi collegati alla partecipazione se non chiaramente i costi connessi alla gestione dei servizi affidatigli e non risultano incassati dividendi negli ultimi 3 anni.

Il valore della partecipazione a bilancio ammonta ad euro 1.000,00; considerando il patrimonio netto della società il valore sale ad euro 1.018,94.

La partecipazione è di controllo analogo congiunto; rispetta l'art. 4 c. 1 e 2 del T.U.S.P. in quanto oltre ad espressa previsione normativa (legge regionale) l'attività svolta da Lepida Spa è strettamente necessaria al perseguimento della finalità istituzionali dell'ente che in questo caso è l'erogazione di un servizio pubblico di interesse economico generale (gestione rete Lepida).

Non ricorrendo inoltre le condizioni previste dall'art. 20 del T.U.S.P. la partecipazione in Lepida spa non è oggetto di un piano di razionalizzazione e può essere pertanto mantenuta.

ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI SPA

La Società Romagna Acque Società delle fonti Spa (partita iva 00337870406) è di proprietà del Comune per lo 0,10% ed ha sede a Forlì in piazza del Lavoro n. 35.

Romagna Acque Società delle fonti Spa costituita il 15/3/94 è una società a totale capitale pubblico che in Romagna costituisce il principale produttore e distributore all'ingrosso di acqua potabile al cliente Hera Spa sulla base di un schema di ripartizione concordato da Atersir e un contratto di fornitura con la Repubblica di San Marino.

La società è proprietaria delle sorgenti, dighe, fonti da cui parte l'acqua distribuita con le reti idriche di Amir Spa (per la parte nord della provincia di Rimini) e S.I.S. Spa (per la parte sud della provincia di Rimini); il servizio idrico viene gestito infine da Hera Spa.

Se si considera il patrimonio netto al 31/12/2016 il valore della partecipazione è di euro 414.812,60.

Ha per oggetto sociale la gestione degli impianti e dei serbatoi costituenti il complesso acquedottistico denominato "Acquedotto della Romagna".

Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. è società patrimoniale delle reti ai sensi dell'art. 113 comma 13 del D. Lgs. n. 267/00 e svolge le seguenti attività:

- la progettazione, la realizzazione e la gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e di fornitura del Servizio Idrico all'ingrosso negli Ambiti Territoriali Ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini come definiti dalle vigenti norme di legge (ivi inclusi gli artt. 14 comma 4 della L. R. n. 25/99 e s.m.i. e 24 comma 4 della L. R. n. 23/2011 e s.m.i.);
- il finanziamento, con relativa iscrizione a patrimonio, di opere relative al Servizio Idrico Integrato nei territori delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, realizzate e gestite dal gestore del servizio idrico integrato, come individuate dall'Ente di Governo d'Ambito (EGA) ed inserite nel Piano degli Interventi (PdI) approvato dall'EGA, nel rispetto delle normative di settore anche in attuazione di specifici atti convenzionali sottoscritti con l'EGA medesimo, al fine di potenziare il patrimonio infrastrutturale relativo al Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio di riferimento, in entità superiore a quanto garantito dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, e, al contempo, calmierare le tariffe all'utente finale;

L'attività svolta da Romagna Acque Società delle fonti SpA è indispensabile e preordinata all'erogazione di un servizio pubblico di interesse economico generale e pertanto risulta necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente locale. La partecipazione soddisfa pertanto i requisiti previsti dall'art. 4 c. 1 e 2 del T.U.S.P.

La partecipazione è in linea anche con quanto previsto dall'art 4 c. 3: *"Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*

La società convocherà entro la fine dell'anno una assemblea straordinaria al fine di modificare lo statuto e le convenzioni ex art. 30 del Tuel nel rispetto del nuovo D. Lgs. 175/2016.

Nel rispetto della suddetta normativa, attualmente Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. è una società "in house", ovvero una società retta da un sistema di regole, che la rendono una "delegazione interorganica" degli Enti partecipanti con le seguenti caratteristiche:

- è a capitale interamente pubblico (cosiddetto requisito della "partecipazione pubblica totalitaria");
- svolge la propria attività prevalentemente a favore dei propri Soci (cosiddetto requisito della "prevalenza dell'attività");
- è sottoposta ad un controllo, da parte dei Soci, analogo a quello che gli Enti stessi esercitano sui propri servizi (cosiddetto requisito del "controllo analogo");

Dalle visure camerali risulta che il numero degli amministratori è 5 ed il numero dei dipendenti è 156.

Il fatturato medio nel triennio 2013-2015 è superiore a cinquecentomila euro.

Dalle risultanze contabili non risultano costi collegati alla partecipazione ma solo incassi relativi a dividendi; questi ultimi ammontano nel 2016 ad euro 5.313,00.

La società ha chiuso i propri bilanci negli ultimi 3 anni sempre in utile ed eroga regolarmente dividendi.

Le attività svolte da Amir Spa e Società Italiana Servizi Spa - S.I.S. SpA sono distinte da quelle svolte da Romagna Acque società delle fonti Spa in quanto quest'ultima si occupa della parte "a monte" del servizio idrico integrato; non si realizza pertanto la condizione prevista dall'art. 20 c. 2 lett. c): *"partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali"*;

Non ricorrendo le condizioni previste dall'art. 20 del T.U.S.P. la partecipazione in Romagna Acque Società della fonti Spa non è oggetto di un piano di razionalizzazione e può essere pertanto mantenuta.

L'Amministrazione Comunale promuoverà comunque l'avanzamento del percorso di razionalizzazione delle società che gestiscono il patrimonio idrico, percorso che la società Romagna Acque – Società delle fonti Spa e tutte le società degli asset del ciclo idrico della Romagna hanno avviato mediante piani di fattibilità allo studio dei tecnici ma che ancora non hanno dato i risultati attesi.

SOCIETÀ ITALIANA SERVIZI SPA - S.I.S. SPA

La Società Italiana Servizi, abbreviata in S.i.s. Spa (partita iva 01289310409) è di proprietà del Comune per lo 0,57% ed ha sede a Cattolica (RN) in Piazza delle Repubblica n. 12.

S.i.s. Spa costituita il 30/10/1995 è una società strumentale posseduta al 100% da enti pubblici. E' proprietaria degli impianti di depurazione e smaltimento e reti idriche della parte sud della provincia di Rimini (acquedotto, depuratore) dalla fonte alla distribuzione.

La maggior parte delle reti che attraversano il Comune di Morciano di Romagna sono di proprietà della S.i.s. SpA .

La S.i.s. SpA non è titolare di un affidamento diretto di servizi pubblici locali, non svolge funzioni volte a soddisfare esigenze industriali o commerciali, non svolge funzioni a supporto amministrativo di natura pubblicistica e non svolge servizi esternalizzati dagli Enti Locali Soci; è a tutti gli effetti una società strumentale degli enti proprietari soggetta ad un controllo analogo congiunto.

Ha per oggetto sociale l'amministrazione e la gestione di reti ed impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui; rientra pertanto nelle categorie previste dall'art. 4 c. 2 del T.U.S.P..

La partecipazione è in linea anche con quanto previsto dall'art 4 c. 3: *“Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.”*

Dalle visure camerali risulta che il numero degli amministratori è 1 ed il numero dei dipendenti è 2.

Il fatturato medio nel triennio 2013-2015 è superiore a cinquecentomila euro.

Dalle risultanze contabili non risultano costi collegati alla partecipazione se non chiaramente i costi connessi alle opere in corso di realizzazione; non risultano incassati dividendi negli ultimi 3 anni se non la distruzione della riserva straordinaria di euro 11.398,40 che avverrà in più tranches a partire dal 2016.

Il valore della partecipazione tenuto conto del patrimonio netto al 31/12/2016 tale valore aumenta ad euro 218.943,21;

La società S.i.s. SpA ha chiuso i propri bilanci negli ultimi 3 anni sempre in utile.

Ai fini del rispetto dell'art. 20 c. 2 lett. c) e g) si rimanda alle considerazioni fatte per Amir Spa.

La società S.i.s. Spa al pari di Amir SpA (vedi sopra) è proprietaria delle reti idriche sul territorio del Comune di Morciano di Romagna dalla fonte alla distribuzione ed è pertanto necessario promuovere un processo di fusione.

Con delibera C.C. n. 9 del 22/03/2016 è stata approvata la modifica dello statuto della S.i.s. Spa.

L'Amministrazione Comunale si è fatta comunque promotrice di un percorso politico finalizzato ad un progetto di fusione delle società proprietarie delle fonti e delle reti idriche; tale processo di razionalizzazione è stato avviato da Romagna Acque – Società delle fonti Spa e Amir Spa ma ancora senza risultati.

Anche l'Assemblea ordinaria dei soci della S.i.s. Spa, nella seduta del 2/03/2016, ha preso atto che la società Romagna Acque – Società delle fonti spa ha avviato il lavoro per la predisposizione di uno studio di fattibilità in merito alla proposta di unificazione tra la società Romagna Acque e le società degli Assets della Romagna.

Sempre ai fini del contenimento dei costi di funzionamento si fa presente che S.i.s. Spa ha nominato un Amministratore unico in luogo del C.d.A. anche presso la partecipata S.I. Sole Srl ed ha avviato un percorso finalizzato alla dismissione della stessa partecipata.

START ROMAGNA SPA

La Società Start Romagna Spa è di proprietà del comune per lo 0,08% per un valore patrimoniale di € 20.225,68.

La società è stata costituita il 4/11/2009 in seguito ad un'operazione di riordino della governance del sistema della mobilità nei bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini per l'aggregazione delle aziende pubbliche di TPL: le aziende del servizio di trasporto pubblico ATM, AVM e Tram Servizi hanno sottoscritto una convenzione per l'aggregazione in questa holding nel rispetto dell'art. 3 c. 27 L. 244/2007, L.R. n. 30/1998 e L.R. n. 30/2010.

La società Start Romagna Spa oltre ad essere proprietaria di tutti gli impianti e macchinari necessari allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale, lo gestisce direttamente e quindi svolge un servizio di interesse generale di competenza del Comune di Morciano di Romagna in conformità delle leggi di settore (Regolamento CEE n. 1370/2007, D. Lgs. 422/97, L.R. nn. 30/98 e 30/2000).

Start Romagna Spa è pertanto una società che gestisce servizi pubblici locali di interesse generale e pertanto la partecipazione in essa non è soggetta a limiti previsti dall'art. 3 c. 27 della Legge n. 244/2007.

Dalle visure camerali risulta che il numero degli amministratori è 5 ed il numero dei dipendenti è 985.

Dalle risultanze contabili non risultano costi collegati alla partecipazione; non risultano incassati dividendi negli ultimi 3 anni.

La società è totalmente partecipata da enti pubblici (o sue holding) e negli ultimi tre anni a seguito dell'operazione straordinaria suddetta ha maturato perdite in misura sempre inferiore.

In merito a quanto indicato dallo stesso comma 611 art. 1 della legge 190/2014 che indica i criteri generali cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione, la partecipazione in Start Romagna li rispetta tutti.

Tuttavia, a fronte di un rapporto contrattuale in essere tra AM Agenzia Mobilità e Start Romagna, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 assunta in data 08.04.2015 non si è ritenuto più opportuno mantenere sia il ruolo di socio della società concessionaria del servizio ed essere componente dell'autorità che affida il servizio medesimo e ne controlla la corretta esecuzione.

Pertanto si è espressa la volontà di uscire dalla compagine sociale di START Romagna Spa.e con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 03.11.2015 avente ad oggetto "Dismissione per alienazione delle partecipazioni azionarie detenute nella società 'Start Romagna Spa' – indirizzi" è stato dato mandato al Responsabile Finanziario di predisporre gli atti necessari alla dismissione delle quote. Tali adempimenti hanno registrato un rallentamento nel 2016 per via di numerosi bandi di altri Enti Pubblici andati deserti e verranno effettuati nel corso del 2017 dando continuità a questo piano del Consiglio Comunale.

CONSORZI ED ENTI

Agenzia Mobilità della Provincia di Rimini: con successive delibere di C.C. il Comune di Morciano di Romagna ha autorizzato Agenzia Mobilità a trasformarsi in una società consortile a r.l. ed ha approvato un progetto di fusione per la costituzione di una Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. - s.r.l. consortile in essere dal 1/03/2017. Sempre da questa data, a seguito di scissione, è stata costituita la società Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile.

- L'Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. - s.r.l. consortile (partita iva 02143780399) ha sede a Cesena (FC) in via Giordano Bruno 160. Svolge una funzione di controller dell'intero sistema del servizio di trasporto pubblico (sostituisce la precedente Agenzia Mobilità della Provincia di Rimini) e percepisce i contributi dalla Regione e dai Comuni girandoli al Consorzio A.T.G. S.p.a.. Quest'ultimo è il gestore del servizio di trasporto pubblico locale nato nel 2002 tra imprese pubbliche e private esercenti servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito del territorio romagnolo; il suo capitale sociale è sottoscritto all'80% da aziende a capitale pubblico e per il restante 20% da aziende a capitale misto pubblico/privato e tra i soci vi è anche Start Romagna S.p.a..
- Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile (partita iva 02157030400) ha sede a Rimini in via Dario Campana 67. Percepisce contributi dai Comuni per la parte degli asset (beni immobili e parco autoveicoli).

Entrambe le società hanno scopo consortile ed operano per conto e nell'esclusivo interesse dei soci, con l'esclusione di ogni fine di lucro diretto ed indiretto e saranno oggetto di future ricognizioni

ATERSIR (Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) : ex ATO, è un ente pubblico economico ovvero una agenzia con personalità giuridica di diritto pubblico avente la finalità di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica negli ambiti o bacini territoriali ottimali. Il Comune non possiede quote di partecipazione in Atersir bensì solo quote di votazione nel consiglio locale per ognuno dei 9 consigli locali.

Si ritiene esclusa da qualsiasi normativa restrittiva nazionale.

ACER – Azienda casa Emilia Romagna Provincia di Rimini : ente pubblico economico - ex IACP, trattasi di un ente strumentale partecipato come definito dall'art. 11 ter comma 2 del D. Lgs n. 118/2011 che gestisce gli immobili abitativi di proprietà del Comune di Morciano di Romagna in virtù di una convenzione ed in forza di una legge regionale.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Dott. GIUSEPPE LOPALCO

Il Segretario comunale
Dott.ssa ROSANNA FURII

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.)